

REGIONE LIGURIA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3
"GENOVESE"

DELIBERAZIONE N. **201** DEL **10 APR. 2014**

OGGETTO: presa d'atto dello schema tipo di contratto adottato dalla Regione Liguria con DGR n. 1031 del 5/8/2013 e stipula convenzione di durata triennale il "Centro Scientifico Sanitario - CSS Srl" per la gestione della Comunità terapeutica per minori con disturbi psicopatologici "TUGA 1".

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;

Premesso che:

- i disturbi psicopatologici dell'età evolutiva, in particolare nella fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni, rappresentano un'area clinica di sempre maggior rilevanza e interesse sociale;
- il trattamento di tali disturbi richiede interventi integrati di tipo medico-specialistico, psicologico, educativo e socio assistenziale;
- tali interventi richiedono, altresì, un alto livello di collaborazione e integrazione operativa fra i differenti servizi facenti capo al Dipartimento delle Cure Primarie e delle Attività Distrettuali, e per esso alla Struttura Complessa Assistenza Consultoriale;
- la D.G.R. 862/2011 l'art. IV comma 5 dell'allegato 3 ha disposto che "*Le Asl, anche avvalendosi dello strumento contrattuale, concordano con gli Enti Gestori modalità di rimodulazione dell'offerta assistenziale ai fini di rispondere in modo tendenzialmente completo ai fabbisogni del territorio, limitando il ricorso ad inserimenti in strutture extraregionali ad ipotesi di non reperibilità di servizi e prestazioni sul territorio regionale*";
- la necessità di Comunità Terapeutiche per Adolescenti che operino nella realtà genovese era stata, altresì, evidenziata dal Gruppo di Lavoro, costituito con l'obiettivo di progettare e proporre idonei interventi terapeutico-riabilitativi nel campo della psicopatologia dell'adolescenza, composto da operatori della Struttura Complessa Assistenza Consultoriale;
- nell'ambito del percorso terapeutico riabilitativo del minore con disturbi psicopatologici si rende spesso necessario un appropriato periodo di trattamento residenziale in una struttura comunitaria specializzata;

- con determinazioni dirigenziali n. 487 e 488 del 26/3/2013 della S.C. Assistenza Consultoriale sono stati inseriti minori all'interno della Comunità Terapeutica per Minori e Adolescenti denominata "Tuga 1" afferente al Centro Scientifico Sanitario;
- con deliberazioni di Giunta n. 1346 del 9/10/2009, n. 1503 del 6/11/2009, n. 1848 del 18/12/2009, n. 195 del 5/02/2010, n. 970 del 5/08/2010, n. 862 del 15/07/2011 e s.m.i., n. 226 del 28/02/2012, n. 941 del 27/07/2012 e con note del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n. 50576 del 16/03/2010 e n. 52124 del 17/03/2010, la Regione Liguria ha emanato una serie di provvedimenti di riorganizzazione della materia ed ha avviato tavoli tecnici di ridefinizione dei relativi costi e modelli gestionali nelle more dei quali le attività, già dedotte nei suddetti contratti cessati il 31/12/2012, sono di fatto proseguite al fine di garantire la continuità dell'offerta assistenziale;
- in occasione di incontri con i Direttori dei Dipartimenti e delle Strutture Complesse sanitarie interessate (Cure Primarie ed Attività Distrettuali, Salute Mentale e Dipendenze, Prevenzione, Assistenza Geriatrica, Igiene e Sanità Pubblica), con nota n. 74400 del 21/04/2010 agli atti, contenente la procedura operativa, la Direzione Aziendale:
 - a) dava mandato ai suddetti Direttori di verificare il possesso, da parte di tutte le strutture private sanitarie e socio-sanitarie presenti sul territorio dell'Azienda ed eroganti prestazioni per conto della stessa, dei requisiti autorizzatori (autorizzazioni in corso di validità coerenti con l'attività erogata) e di accreditamento regionale (accreditamenti in corso di validità o, eccezionalmente, tenuto conto dei lunghi tempi di rinnovo regionale, presentazione di istanza per la loro concessione, purché accompagnata da relazione del Direttore della Struttura aziendale interessata attestante la necessità ed i motivi per procedere, comunque, alla contrattualizzazione);
 - b) precisava che la responsabilità della gestione amministrativo-contabile e clinica dei contratti stipulati e/o dei rapporti comunque instaurati con le suddette strutture private ed il controllo sulle stesse fa capo, nelle aree di rispettiva competenza, esclusivamente ai Direttori delle Strutture aziendali interessate come sopra indicati, invitandoli ad attivarsi per acquisire dalle strutture private eroganti la necessaria documentazione, verificare l'idoneità di quanto acquisito, acquisire dalle stesse la disponibilità alla contrattualizzazione richiesta e trasmettere copia di quanto acquisito alla Struttura Complessa Gestione Contratti e Convenzioni (attuale S.C. Affari Generali), in allegato alle richieste di attivazione/rinnovo dei rapporti contrattuali, allegando altresì le relazioni sanitarie ed economiche di supporto, nonché informando delle richieste attivazioni contestualmente la Struttura Complessa Bilancio e Contabilità e la Struttura Complessa Centro di Controllo Direzionale;
 - c) richiedeva ai suddetti Direttori, per gli ambiti di rispettiva competenza, di elaborare elenchi completi ed aggiornati delle strutture private eroganti che evidenziassero il possesso dei requisiti sopra indicati;
 - d) disponeva che, nelle more del completamento delle suddette procedure di verifica e controllo istruttorio, i Direttori delle Strutture aziendali interessate provvedessero direttamente alla formalizzazione delle liquidazioni di eventuali fatture afferenti all'erogazione delle citate prestazioni, onde garantire la continuità assistenziale;
- con DGR n. 1031 del 5/08/2013 la Regione Liguria approvava gli schemi-tipo di contratto per la fornitura di prestazioni sanitarie residenziali/semiresidenziali extraospedaliere rivolte ad anziani, disabili, pazienti psichiatrici, minori ed adolescenti, dipendenti da sostanze d'abuso e malati di aids e sindromi correlate;
- tali schemi sono stati approvati per fornire alle aziende sanitarie locali le indicazioni operative in sede di stipulazione dei contratti di servizi per tutti i comparti di azione adottando delle direttive vincolanti, fra le quali, quelle di seguito elencate:

- gli schemi tipo devono essere utilizzati nella stipula di contratti per il convenzionamento di strutture accreditate e anche per il convenzionamento di strutture già convenzionate ed in attesa di accreditamento, con la prescrizione che gli stessi decadono qualora le strutture non vengano accreditate entro un anno dalla domanda;
 - al fine della stipula del contratto sono applicabili le tariffe previste dalle DGR 862/2011, 1749/2011 e 193/2012 nel rispetto del volume massimo di spesa annualmente stabilito dalla Giunta Regionale;
 - il tetto di spesa per l'anno in corso è pari a quello previsto per l'anno 2012;
 - la regione riconosce in via di principio la rivalutazione delle tariffe sulla base dell'incremento del tasso di inflazione programmato ed indicato dalla Regione stessa, salvo diversi accordi delle parti o diverse disposizioni regionali;
 - per l'anno in corso non viene riconosciuto l'adeguamento ISTAT a fronte della contrazione di risorse. In tal caso, e per ogni eventuale caso analogo che si dovesse presentare in futuro, l'adeguamento delle tariffe non prevede l'accumulo dei pregressi adeguamenti;
 - una copia dei contratti stipulati deve essere trasmessa alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione Liguria;
- gli schemi tipo, approvati con la sopra citata DRG della Regione Liguria, prevedono una durata triennale dalla data di sottoscrizione del contratto;
 - con nota prot. n. 43338 del 28/2/2014 (ns. prot. n. 30453 del 04/03/2014), agli atti, la Regione Liguria ha dato indicazione all'ASL 3 di attestarsi ad un range predeterminato di livello dei costi per l'anno 2014;
 - con nota prot. n. 34207 del 01/03/2014, agli atti, questa Azienda ha ottemperato a quanto disposto nella sopra citata nota della Regione Liguria.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 32645786 del 15/7/2013, il Direttore della Struttura Complessa Assistenza Consultoriale richiedeva alla Struttura Complessa proponente l'avvio del procedimento di stipula del nuovo contratto, per il periodo dal 1/7/2013 al 30/6/2016, con il "Centro Scientifico Sanitario – CSS Srl" con sede legale in Via Montegrappa 43, Varazze (SV) CAP 17019 codice fiscale/P.IVA n. 015148800093, per n. 4 posti residenziali presso la comunità terapeutico-riabilitativa per minori con disturbi psicopatologici, "TUGA1";
- con la sopra citata nota, la Struttura Complessa Assistenza Consultoriale indicava, altresì, la tariffa per ogni giornata di degenza nella Comunità terapeutica per minori con disturbi psicopatologici "TUGA 1", invariata e stabilita alla stregua della deliberazione di Giunta della Regione Liguria n. 862/2011 e s.m.i., aggiornata annualmente con la prevista indicizzazione ISTAT pari ad 1,5%, di € 182,38 per Comunità terapeutiche per minori ed adolescenti residenziale fino ai 18 anni, inoltrando, altresì, tutti i dati aggiornati, compresi quelli delle autorizzazioni comunali e degli accreditamenti regionali di dette comunità, relativi alle comunità terapeutiche gestite dalle strutture di cui trattasi;
- essendo di fatto già in essere rapporti convenzionali di cui trattasi, tra la il Centro Scientifico e l'ASL, la S.C. Assistenza Consultoriale sta provvedendo, con determinazioni dirigenziali, alla regolamentazione economica di tali rapporti per il periodo dal 1/1/2014 al 30/4/2014;
- con nota n. 32954492 del 22/8/2013 venivano richiesti, dalla Struttura Complessa proponente al competente Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali ed alla S.C. Assistenza Consultoriale, tutti gli elementi istruttori necessari alla predisposizione del contratto afferente la struttura terapeutica

per minori con disturbi psicopatologici in oggetto a seguito dell'adozione degli schemi tipo regionali avvenuta con DGR 1031/2013;

- a riscontro della suddetta con nota prot. n. 37370330 del 8/4/2014 agli atti, il Direttore del competente Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali inoltrava alla Struttura Complessa proponente la quantificazione dei costi, pari a complessivi € 130.343,71=, derivanti dalla stipula dei contratti di cui trattasi per il periodo dal 1/5/2014 al 31/12/2014;
- con nota mail del 8/4/2014 agli atti, il "Centro Scientifico Sanitario – CSS Srl" manifestava il proprio interesse alla stipula del nuovo contratto per l'alloggio "TUGA 1" di durata triennale, giusta DGR n. 1031/2013;

Ritenuta, per quanto sopra espresso, la necessità:

- di autorizzare la stipula, del nuovo contratto di durata triennale dalla data di sottoscrizione, con "il "Centro Scientifico Sanitario – CSS Srl", alle condizioni di cui al citato allegato A);
- di dare atto che l'autorizzazione dei costi afferenti al periodo dal 1/1/2014 al 30/4/2014, per l'espletamento delle prestazioni di cui trattasi, avverrà con determinazioni dirigenziali della S.C. Assistenza Consultoriale;
- che le debite autorizzazioni di spesa per gli anni successivi vengano assunti dalle S.C. Assistenza Consultoriale, ad intervenuta comunicazione da parte della Regione Liguria delle quote di riparto del Fondo Sanitario Regionale;

Visto l'art. 4 della Determinazione n. 4 del 7/07/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) a mente della quale non sono applicabili ai contratti del tipo in oggetto gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;


Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per quanto più dettagliatamente esposto in premessa, la stipula della convenzione, di durata triennale dal 1/5/2014, con il "Centro Scientifico Sanitario – CSS Srl", con sede con sede legale in Via Montegrappa 43, Varazze (SV) CAP 17019 codice fiscale/P.IVA n. 015148800093, per l'inserimento di minori utenti della A.S.L. 3 "Genovese" presso la Comunità residenziale terapeutico-riabilitativa per minori con disturbi psicopatologici, denominata "TUGA 1" e per n. 4 posti letto, alle condizioni di cui all'allegato A), schema tipo approvato con DGR 1031/2013, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che i costi derivanti dalla stipula del suddetto contratto con il "Centro Scientifico Sanitario – CSS Srl" per la gestione della Comunità residenziale terapeutico-riabilitativa per minori con disturbi psicopatologici denominata "TUGA 1", pari a massimo € 130.343,71=, per il periodo dal 1/5/2014 al 31/12/2014, sono ricompresi nel Conto n. 135 045 015 del Bilancio 2014; AUT. 35/1
- 3) di dare mandato alla S.C. Assistenza Consultoriale di assumere debite autorizzazioni di spesa per gli anni successivi ad intervenuta comunicazione da parte della Regione Liguria in merito alla ripartizione del Fondo Sanitario Regionale;

- 4) di trasmettere copia del contratto stipulato alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione Liguria;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Cure Primarie e Assistenza Distrettuale, alla Struttura Complessa Assistenza Consultoriale nonché alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione è composta di numero 5 (cinque) pagine e dall'allegato A di numero 11 (undici) pagine per complessive n. 16 (sedici) pagine;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado BEDOGNI)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Piero Giuseppe REINAUDO)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Ida GROSSI)




IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)



Visto: per conformità alle direttive ed agli
indirizzi aziendali
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO
(Dott. Davide AMODEO)



Visto: per regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Rag. Maria Angela CANEPA)



Publicata all'Albo dalla data

10 APR. 2014

del

Il Responsabile



GD/mp

Conv/passive/daott2012/consultorio/minori tuga1 2014-2017

**CONTRATTO PER
PRESTAZIONI RESIDENZIALI NELLA COMUNITÀ TERAPEUTICA RIABILITATIVA
PER MINORI E ADOLESCENTI**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale ASL 3 Genovese , con sede in Genova, Via Bertani 4 - CAP 1625 , codice fiscale/P.IVA n. , di seguito più brevemente denominata "ASL", in persona del Direttore Generale, legale rappresentante dott. Corrado Bedogni

E

Il "Centro Scientifico Sanitario – CSS ", con sede legale in Via Montegrappa 43, Varazze (SV) CAP 17019 e, codice fiscale/P.IVA n. 015148800093, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Fabio Giusto Genova (GE) – per la Comunità Terapeutica Riabilitativa per minori e adolescenti, denominata "TUGA 1 " sita in Via di Creto 119 , Genova, Cap 16166, di seguito più brevemente denominata "Struttura", Genova, di seguito più brevemente denominata "Struttura",

PREMESSO CHE

- ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, l'ASL intende avvalersi delle prestazioni di assistenza erogate dalla Struttura al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri utenti;
- la Struttura risulta autorizzata come *Comunità terapeutica riabilitativa per minori e adolescenti residenziale* per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie di ricovero e cura con provvedimento del Comune di Genova n. 19 del 2/3//2010 ed accreditata con DGR. n. 654 del 7/6/2013;
- la Struttura esplica funzioni di assistenza sanitaria a rilevanza sociale di cui all'art. 3 septies, comma 4 del D.lgs.502/92 e ss.mm.ii.;
- la Struttura è tenuta a rispettare i parametri di personale e i tempi assistenziali previsti dalla DGR 862/2011 e s.mm.ii.;
- le Parti confermano e ribadiscono l'attribuzione alla Struttura Complessa Assistenza Consultoriale competente dell'ASL del ruolo di responsabile:
 1. dell'inserimento dei pazienti nella Struttura;
 2. della verifica dell'andamento dei connessi trattamenti;
 3. della verifica dell'attività erogata nell'ambito dei processi e protocolli diagnostici e di valutazione di esito destinati ad ottimizzare l'appropriatezza e l'efficacia degli inserimenti, mediante la corretta definizione di obiettivi, metodi di valutazione, criteri di selezione ed orientamento per l'accesso alle varie forme di trattamento;
- per gli assistiti che, nel completamento del percorso riabilitativo terapeutico raggiungano la maggiore età, il Servizio di riferimento viene individuato nel Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;
- in particolare tra l'ASL e la Struttura si convengono gli obiettivi di salute e definiti i programmi di integrazione di seguito specificati, i quali trovano applicazione secondo le modalità definite e descritte nel presente contratto:
 - presa in carico di minori e adolescenti con problematiche di disagio psicopatologico che necessitano di particolare assistenza socio sanitaria, finalizzata ad una migliore qualità

della vita, tramite formulazione e realizzazione di progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati, con l'eventuale coinvolgimento del nucleo familiare;

- erogazione di prestazioni a carattere residenziale e di assistenza psichiatrica neuropsichiatrica infantile, psicologica, infermieristica e tutelare, di animazione e socializzazione;
- l'ASL è disponibile alla stipula del presente contratto, approvato con propria deliberazione n. _____ del _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto del contratto)

Le Parti con il seguente contratto determinano:

- il numero massimo dei posti messi a disposizione dell'ASL da parte della Struttura Comunità terapeutica riabilitativa per minori e adolescenti residenziale;
- le prestazioni erogabili e le relative modalità di assistenza;
- i termini e le modalità di remunerazione;
- le tipologie di attività che la Struttura si impegna ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati, con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa ed alla continuità assistenziale.

ARTICOLO 2

(Prestazioni erogabili e relative modalità)

La Struttura ha come finalità principale l'accoglienza di minori e adolescenti psichiatrici disagio psicopatologico, non curabili a domicilio, con prestazioni residenziali e/o semiresidenziali di assistenza sanitaria neuropsichiatrica e psicologica, di assistenza infermieristica, tutelare, di animazione, socializzazione ed integrazione scolastica, di assistenza alberghiera.

La tipologia di utenti è costituita, in coerenza con la DGR 862/2011 e ss.mm.ii., da minori in età compresa fra i 14 e i 18 anni con disturbi psicopatologici e problematiche socio familiari, tali da aver già determinato una disarmonia dello sviluppo evolutivo e dell'integrazione sociale. Sono considerati criteri di esclusione dall'ingresso in Comunità la presenza di disturbi psicopatologici in *fase acuta e di una tossicodipendenza strutturata, già consolidata quale sintomatologia unica o prevalente*. La Comunità può ospitare anche minori di età inferiore a 14 anni che manifestino analoghe patologie qualora disponga di spazi idonei (camere da letto dedicate) ed il ricovero sia valutato dal neuropsichiatra curante compatibile con gli altri ospiti della struttura.

La Comunità può ospitare altresì minori del circuito penale per i quali possono essere attivati progetti personalizzati.

I ricoveri sono di norma di sei mesi. Tuttavia nei casi particolarmente complessi tale periodo può essere prolungato fino ad un massimo di 36 mesi, prevedendo una rivedibilità secondo il quadro clinico. I ricoveri sono di norma di sei mesi. Tuttavia nei casi particolarmente complessi tale periodo può essere prolungato fino ad un massimo di 36 mesi, prevedendo una rivedibilità secondo il quadro clinico. Il progetto terapeutico può essere esteso oltre i 18 anni per completare il percorso terapeutico riabilitativo in accordo con il servizio inviante, preferenzialmente per progetti a termine, e comunque non oltre il compimento del 21esimo anno di età.

Tali ricoveri non sono ricompresi nel budget assegnato alla S.C. Assistenza Consultoriale, riferito ai soli pazienti minori. Il servizio inviante (Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze) potrà concordare per i pazienti che hanno raggiunto la maggiore età progetti personalizzati di minore intensità assistenziale.

La Struttura eroga quindi prestazioni sociosanitarie in continuità di cura.

In particolare assicura:

- **Prestazioni sanitarie in forma di:**
 - assistenza medica specialistica garantita dai medici della struttura;
 - nursing infermieristico professionale;
 - prestazioni terapeutico-riabilitative.
- **Prestazioni socio-sanitarie – assistenziali consistenti in:**
 1. nursing tutelare;
 2. attività di socializzazione e di integrazione territoriale.
- **Assistenza alberghiera.**

ARTICOLO 3

(Posti contrattualizzati)

1. Il numero massimo dei posti messi a disposizione dell'ASL, che saranno occupati dall'ASL fino alla concorrenza del budget annuale di cui al successivo comma 3., è fissato fino a massimo n. 4 posti, relativi alla Comunità terapeutica riabilitativa per minori e adolescenti residenziale.
2. La Struttura si impegna a riservare il numero di posti messi a disposizione con il presente contratto ad ospiti inseriti dall'ASL, fino alla concorrenza massima del budget annuale assegnato.

Il budget relativo alle prestazioni oggetto del presente contratto è definito annualmente in base alla valutazione dei limiti economico finanziari, sulla base delle indicazioni regionali finalizzate all'obiettivo del contenimento della spesa complessiva del Servizio Sanitario Regionale ed è comprensivo degli eventuali aumenti tariffari decisi durante l'anno solare dalla Giunta Regionale.

Le parti concordano comunque che il presente contratto non viene revocato per i posti contrattualizzati eventualmente non occupati, per il raggiungimento del limite massimo di budget annuale assegnato, che la struttura può coprire con inserimento di pazienti a trattativa privata, previa comunicazione Alla Struttura Complessa Assistenza Consultoriale competente dell'ASL.

Per l'anno 2014 il budget assegnato il budget ammonta a € 175.000,00.

Tale limite di spesa può essere superato nei seguenti casi:

- per particolari situazioni di urgenza ed emergenza valutate tali dall'ASL;
- per eventuali rientri di pazienti inseriti fuori regione;
- per effetto dell'incremento di posti letto contrattualizzati correlati a dismissione di strutture pubbliche, nei limiti della disponibilità economico-finanziaria e previa valutazione dei costi-benefici.

La Struttura si impegna a comunicare, entro il termine perentorio di 30 giorni, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie oggetto del presente accordo.

Nel qual caso sarà facoltà dell'ASL procedere alla revisione unilaterale dell'accordo stesso, adeguandolo alla nuova situazione di fatto o risolvendolo o recedendo dallo stesso.

ARTICOLO 4

(Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

1. La Struttura è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dalla vigente normativa nazionale e regionale per le attività oggetto del presente contratto.
2. La Struttura si impegna, altresì, ad adeguare la propria attività agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla normativa nazionale e regionale ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e ad effettuare tempestivamente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al corretto espletamento del servizio a strutture, impianti, attrezzature ed arredi nel rispetto della vigente normativa.
3. La Struttura è tenuta altresì al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. La Struttura è tenuta a garantire, con oneri a proprio carico e nel rispetto della normativa vigente, il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura dalla stessa prodotti.
5. La Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria.
6. I tempi assistenziali per ciascuna persona indicati sono da intendersi come attività di cura ed assistenza prestate direttamente alla persona – con esclusione del personale addetto alle attività alberghiere ed ai servizi amministrativi - (residenzialità 7 giorni su 7 sulle 24 ore, comprensive di attività di équipe e di coordinamento), da garantirsi anche durante periodi di assenza per malattia, ferie ed aspettative del personale e comprendono la sorveglianza per la prevenzione delle emergenze sanitarie e dei rischi ambientali (incendi, etc.) di personale abilitato.
7. La tempistica prevista per il medico della struttura comprende i tempi per la funzione organizzativa di responsabile sanitario del Presidio.
8. La Struttura solleva l'ASL da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del proprio personale, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
9. La Struttura si impegna ad osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, le disposizioni della normativa vigente.
10. Il personale addetto ai servizi oggetto del presente contratto, dovrà risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa regionale vigente e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.
11. L'ASL si riserva il diritto di compiere, in ogni momento e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento ed il rispetto dei requisiti autorizzativi di cui ai commi precedenti, per la valutazione della qualità dell'assistenza erogata in rapporto alla complessità clinica del paziente.
12. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ASL presso la struttura. Al termine delle operazioni viene redatto un apposito verbale, in contraddittorio con il legale rappresentante della struttura o suo delegato.
13. L'accertamento del mancato rispetto del contratto comporta, previa diffida ad adempiere, la risoluzione del contratto stesso con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza, se entro quindici giorni lavorativi dalla diffida, non si ritorna ai termini del contratto.

ARTICOLO 5

(Sistema tariffario)

1. La quota sanitaria della tariffa giornaliera, a carico dell'ASL, in base alla DGR 862/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ammonta a € 182,38/die per Comunità terapeutica riabilitativa per minori e adolescenti residenziale fino agli anni 18 (ricovero di norma per un periodo di 6 mesi, prolungabile nei casi particolarmente complessi fino ad un massimo di 36 mesi complessivi, esclusivamente quota sanitaria).

Si conviene che potranno essere attivati per quei pazienti, che permangono oltre la maggiore età, progetti personalizzati di minore intensità assistenziale sulla base della valutazione clinica del servizio di riferimento (DSM).

In tal caso, tenuto conto della minore responsabilità tutelare in pazienti non più minorenni e della eventuale minore intensità assistenziale in progetti riabilitativi ormai in fase di conclusione, potrà essere applicata la tariffa di € 137,03/die prevista per le Comunità Terapeutiche Riabilitative Salute Mentale Adulti, in base alla DGR 861/2011 e alla DGR 941/2012 e ss.mm.ii).

2. Tali quote resteranno invariate per tutto il periodo di vigenza del presente contratto salvo conguaglio positivo o negativo in caso di successive determinazioni nazionali o regionali in merito, sempre nei limiti del budget annuale assegnato.
3. Agli effetti del pagamento della quota sopra indicata, la giornata di entrata e quella di uscita sono considerate come una sola giornata, qualunque sia stata l'ora del ricovero o della dimissione.
4. Qualora l'assistito sia assente motivatamente per episodi acuti o permessi terapeutici concordati con il servizio inviante, la quota sanitaria verrà diminuita del 25% per i giorni di assenza, per un massimo di 30 giorni continuativi, come previsto dalla DGR n. 862/2011 e ss.mm.ii..
5. Per i minori e adolescenti sottoposti a procedimenti giudiziari in alternativa alla detenzione o sottoposte a misure di sicurezza, la Struttura Complessa Assistenza Consultoriale competente dell'ASL concorda con la struttura ospitante, in base al trattamento personalizzato, un incremento della tariffa relativa alla tipologia d'offerta non superiore al 20%, sulla base dei criteri per l'applicazione della tariffa maggiorata per pazienti autori di reato approvati per l'area della Salute mentale con DGR 941/2012.
6. La quota sanitaria si intende comprensiva di tutte le prestazioni sanitarie erogate, fatta eccezione per quanto previsto dalla vigente normativa regionale.
7. Il materiale per le medicazioni ed eventuali presidi sanitari erogati secondo la normativa vigente sono compresi nella quota sanitaria e sono quindi forniti dalla Struttura.
8. L'ASL fornirà alla Struttura esclusivamente i farmaci di tipo A e di tipo H compresi nel Prontuario Farmaceutico Aziendale, ai sensi di quanto previsto già dalla DGR 941/2012 per l'area della Salute mentale. Soltanto in caso di documentata gravità saranno erogati anche farmaci non compresi nel sopracitato Prontuario, previa autorizzazione del Servizio competente dell'ASL.

I farmaci antipsicotici atipici saranno forniti solo dopo stesura di piano terapeutico da parte dei medici della Struttura Complessa Assistenza Consultoriale o del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, competente dell'ASL, secondo la nota della Regione Liguria Prot. n. 146277/2982 del 25/10/2006.

9. Le tariffe sanitarie saranno aggiornate tenendo conto del tasso programmato di inflazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente e dall'art. 3 del presente contratto in riferimento al budget annuale, e si intendono al netto dell'IVA, qualora oggettivamente e/o soggettivamente dovuta secondo le norme vigenti.
10. La Struttura è tenuta a rendere pubbliche le tariffe applicate nella carta dei servizi od in altro materiale informativo, come previsto dalla DGR 862/2011 e ss.mm.ii. e non può chiedere compensi ad altro titolo.
11. Il trasporto in ambulanza degli assistiti non autosufficienti, previa attivazione della procedura autorizzativa prevista dall'ASL, si intende a carico della medesima solo nei casi espressamente previsti dall'Accordo Quadro Regionale per la regolamentazione dei rapporti tra AASSLL, AAOO e ANPAS, CIPAS e CRI vigente alla data del trasporto.

ARTICOLO 6

(Ammissione dell'ospite)

1. L'ammissione dell'ospite è autorizzata dalla Struttura Complessa Assistenza Consultoriale competente dell'ASL, nel rispetto di quanto previsto nella DGR n. 862/2011 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni aziendali in materia, a seguito di valutazione e diagnosi clinica, che potrà avvalersi – nei casi di particolare complessità della valutazione multidimensionale, previa relazione clinica del servizio inviante, in cui sono inserite diagnosi, prognosi, trattamento e sua prevista durata. Alla relazione deve essere allegato modulo compilato per il consenso informato firmato dai genitori del minore o da chi ne ha la tutela.
2. La Struttura provvederà al ricovero del soggetto nei tempi concordati con il servizio inviante dandone comunicazione all'ASL stessa.
3. L'attività dovrà svolgersi, per le diverse tipologie di intervento, secondo processi e protocolli diagnostici e di valutazione di esito concordati con il Servizio competente dell'ASL, tramite stesura di progetti terapeutici individuali. Tali progetti saranno sottoposti a rivalutazione periodica a seconda dell'andamento clinico e, comunque, almeno semestralmente.
La valutazione diagnostica iniziale, eventualmente supportata da indagini psicodiagnostiche-test, dovrà essere effettuata dalla Struttura Complessa Assistenza Consultoriale competente dell'ASL e concordata con la Struttura, oppure richiesta direttamente a quest'ultima.
4. Gli ingressi avverranno in modo programmato, tenuto conto dei posti disponibili e del budget prefissato come stabilito dall'art. 3 del presente contratto.
La Struttura Complessa Assistenza Consultoriale competente dell'ASL provvederà alla gestione degli inserimenti secondo i propri criteri e alla calendarizzazione degli inserimenti stabilendone le priorità.
5. Il rifiuto ingiustificato all'inserimento del paziente, avanzato dalla Struttura, comporta la facoltà per l'ASL di recedere dal presente accordo, previa attenta valutazione del caso.

ARTICOLO 7

(Privacy e nomina a Responsabile Esterno del Trattamento)

1. La Struttura nulla oppone ad essere designata da parte dell'ASL, quale Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.
2. La Struttura dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, la stessa dichiara, irrevocabilmente, di essere disposta accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

3. In virtù di tale nomina, la Struttura si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.
4. La Struttura si impegna, altresì, a comunicare all'ASL, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente contratto, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche individuate come referenti operativi dell'ASL titolare e/o di eventuali altri Responsabili Esterni ai fini della richiesta di credenziali di accesso ai servizi (o per la loro revoca) e per ogni altra eventuale richiesta di intervento sui dati personali (integrazioni, cancellazioni, etc.). Ogni richiesta da parte di tali referenti dovrà essere sempre e comunque veicolata in forma scritta.
5. Il cittadino assistito ha diritto al massimo rispetto della persona, pertanto, la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla Struttura dovrà conformarsi ai criteri ed alle abitudini delle persone, compatibilmente alle esigenze della comunità.
6. La Struttura si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché il rispetto del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità del trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

ARTICOLO 8

(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, responsabilità del trattamento dati)

1. La Struttura è tenuta ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, come anche previsto dalla DGR 862/2011 e ss.mm.ii., nonché, ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti, al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.
2. La Struttura Complessa Assistenza Consultoriale competente dell'ASL, al momento dell'ingresso si impegna ad inviare una relazione dettagliata in cui vengono specificati criteri diagnostici e storia clinica del paziente. La Struttura a sua volta si impegna ad inviare agli operatori del Servizio competente dell'ASL una relazione periodica sull'andamento del percorso, e una relazione conclusiva sull'esito del trattamento.
3. La Struttura si impegna inoltre a trasmettere alla Struttura Complessa Assistenza Consultoriale competente dell'ASL i seguenti dati entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento :
 - ▷ inserimenti nel mese (nominativo, data e tipo di inserimento);
 - ▷ uscite nel mese (nominativo, data e tipo) con i seguenti dati:
 - dimissioni programmate (secondo termine del progetto riabilitativo individuale);
 - dimissioni anticipate (interruzione del programma dopo tre/sei mesi);
 - trasferimento temporaneo dell'assistito per cura presso struttura sanitaria (ospedale).
4. In particolare, in caso di abbandono definitivo del posto per volontà della famiglia del minore o per dimissioni a qualunque titolo, tale comunicazione potrà dar luogo all'occupazione del posto. La dimissione del paziente deve essere concordata con la Struttura Complessa Assistenza Consultoriale competente dell'ASL.

5. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ASL e della Regione Liguria, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale nonché dal presente contratto.
6. Il debito informativo dell'attività assistenziale è assolto nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la Struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e statali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria;
 - b) la Struttura raccoglie e registra, nel rispetto della tutela della privacy, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dalla competente Struttura del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
 - c) qualora, per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, l'assistito debba essere temporaneamente trasferito per cura e/o per quant'altro presso altra struttura sanitaria (ospedale, ecc.), deve esserne data tempestiva comunicazione, e comunque non oltre 24 h dal verificarsi dell'evento, all'ASL.
La Struttura si impegna a comunicare alla Struttura Complessa Assistenza Consultoriale competente dell'ASL, entro il termine massimo di 24 ore, ogni movimento inerente gli ospiti della Struttura secondo le modalità definite dalla Direzione. In particolare, in caso di liberazione definitiva di un posto-letto, tale comunicazione dà automaticamente luogo alla occupazione del posto stesso da parte dell'Ufficio del Dipartimento preposto, salvo contraria e giustificata motivazione adottata dalla Struttura.
7. La Struttura si impegna a relazionare alla Struttura Complessa Assistenza Consultoriale competente dell'ASL in merito ad eventuali eventi avversi e/o sinistri occorsi a propri utenti inseriti dall'ASL con prognosi superiore a 30 giorni, fermo restando la piena assunzione da parte della Struttura stessa degli oneri nascenti dagli stessi, compresi quelli assicurativi, come previsto infra.
8. La Struttura si impegna a monitorare e trasmettere secondo le indicazioni fornite dalla Regione Liguria e dall'ASL e nel rispetto della tempistica definita, i dati relativi al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.
9. L'inadempimento ai debiti informativi di cui al presente articolo comporta la sospensione del pagamento dei trattamenti e, se entro quindici giorni lavorativi dalla diffida non si torna ai termini del contratto, si ha la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 9

(Sistema aziendale per il miglioramento della qualità)

1. La Struttura si impegna a garantire forme di partecipazione degli assistiti ai progetti terapeutico riabilitativi.
Si impegna altresì ad assicurare le prestazioni sopra specificate, dirette alla tutela della salute del ricoverato, nel rispetto dei parametri di personale previsti dalla DGR 862/2011 e ss.mm.ii..
2. La Struttura si impegna a garantire la formazione continua del proprio personale inquadrato in ogni qualifica, definendo, in accordo con alla Struttura Complessa Assistenza Consultoriale competente dell'ASL il programma formativo, anche ai sensi di quanto previsto dalla DGR 862/2011 e ss.mm.ii..
La Struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta Regionale e comunque nel rispetto dei seguenti principi:
 - revisione dei percorsi di cura entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto: la Struttura depositerà presso la Struttura Complessa Assistenza Consultoriale competente

- dell'ASL i protocolli diagnostici e terapeutici adottati presso ciascuna delle sue Unità funzionali. Tali protocolli dovranno riguardare le patologie più frequenti e dovranno comunque corrispondere ad almeno il 40% della casistica trattata;
- appropriatezza delle prestazioni: le parti si impegnano affinché il ricovero e la sua durata siano oggettivamente adeguati alle necessità diagnostiche terapeutiche degli assistiti, curando il raccordo e l'integrazione fra l'assistenza residenziale l'assistenza territoriale e domiciliare. La Struttura si impegna ad adottare, in via ordinaria, il metodo della verifica e della revisione della qualità e della quantità delle prestazioni rese, nonché i protocolli di valutazione dell'appropriatezza degli inserimenti effettuati.

ARTICOLO 10

(Pagamenti)

1. Il pagamento delle quote sanitarie dovrà essere effettuato entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente dalla ricezione delle fatture mensili, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nelle fatture stesse, in base alla quota di ciascun ospite, da redigersi su appositi modelli debitamente firmati.
2. Sulla fattura mensile dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni". Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per la Struttura ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. E' fatta salva la facoltà della ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogniqualvolta siano in corso contestazioni formali circa gli adempimenti/requisiti di cui al presente contratto, o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria.

ARTICOLO 11

(Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze)

1. Si applicano al rapporto disciplinato nel presente contratto le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall' articolo 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.
2. In sede di contestazione potrà essere fissato un termine per la regolarizzazione del servizio, trascorso inutilmente il quale, l'ASL avrà facoltà di trattenere fino al 20% dell'importo dovuto per il periodo e le prestazioni contestate (salva diversa valutazione del maggior danno verificatosi e/o scelta di attivazione della risoluzione del contratto).
3. Si applicano al presente contratto le cause di rescissione previste dal Codice Civile.
4. Resta altresì ferma la facoltà per l'ASL di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - ▷ in caso di riscontrati e reiterati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto fino a diverse specifiche disposizioni dell'ASL);
 - ▷ in caso di gravi e/o ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dell'ASL;
 - ▷ in caso di grave e/o reiterata imperizia e/o negligenza, frode e/o dolo nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, oggetto di formale contestazione da parte dell'ASL;

- › in caso di interruzione arbitraria, seppur temporanea, di attività essenziale per assicurare la tutela fisica e la salute degli ospiti ;
- › in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca (e/o mancata concessione) dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
- › in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.

In particolare, potrà essere causa di risoluzione del contratto - nel caso la Struttura formalmente affidata ad adempiere alle relative obbligazioni non abbia provveduto entro il termine perentorio di 15 giorni - :

- › il mancato rispetto del Dlgs n.196/2003 e ss.mm.ii.;
- › la mancata ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 8.

Fatto salvo il diritto dell'ASL al risarcimento da parte della struttura degli eventuali danni patiti e pazienti.

5. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di almeno tre mesi. Detto preavviso può essere omesso dall'ASL in caso di eventi impreveduti o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale. Restano ferme altresì le specifiche ipotesi di recesso previste dal presente contratto.

ARTICOLO 12

(Controversie)

1. In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.

ARTICOLO 13

(Durata)

1. Il presente contratto ha durata triennale dal 1/5/2014 al 30/4/2017.
2. Le Parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 60 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.
2. Durante la vigenza del presente contratto, le Parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le Parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente contratto tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.
3. Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo.
4. In tali casi le parti contraenti hanno facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da comunicare alla controparte ed al Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione. Ferme restando le rimanenti ipotesi di recesso previste dal presente contratto.

ARTICOLO 14

(Norme residuali, coperture assicurative e registrazione)

1. Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente. Una copia verrà trasmessa alla competente Struttura del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
3. Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla Struttura in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. L'A.S.L. pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla Struttura per eventuali richieste di terzi.
4. Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in duplice originale ed in bollo, quando dovuto, a spese del contraente e verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Azienda Sanitaria

Struttura

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

(_____)

(_____)

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 3 (Posti contrattualizzati)

ARTICOLO 4 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

ARTICOLO 5 (Sistema tariffario)

ARTICOLO 7 (Privacy e nomina a Responsabile Esterno del Trattamento)

ARTICOLO 8 (Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, responsabilità del trattamento dati)

ARTICOLO 10 (Pagamenti)

ARTICOLO 11 (Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze)

ARTICOLO 12 (Controversie)

ARTICOLO 13 (Durata)

ARTICOLO 14 (Norme residuali, tracciabilità dei flussi finanziari, coperture assicurative)

Azienda Sanitaria

Struttura

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

(_____)

(_____)

